

Deliberazione Giunta Regionale 08/11/2011, n. 1807

“Legge regionale n. 18 del 4 marzo 2010 *Norme in materia funeraria*. Definizione dei requisiti di cui all’art. 2, comma 2”

[Pubblicato sul B.U.R. n. 89 del 29/11/2011]

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore incaricato dell’istruttoria dell’argomento in questione ai sensi dell’art. 33, secondo comma dello Statuto il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale.

VISTO il D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990 “Regolamento di polizia mortuaria”.

VISTA la Legge n. 130 del 30 marzo 2001 “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”.

VISTO l’articolo 117, comma 6, come modificato dalla Legge Costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001.

VISTA la Legge regionale n. 18 del 4 marzo 2010 “ Norme in materia funeraria”.

VISTA la Dgr n. 1909 del 27/07/2010, la Legge regionale n. 18 del 4 marzo 2010 – “Norme in materia funeraria – Linee Guida di Prima Applicazione”.

VISTA la Legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio- sanitarie e sociali”.

VISTA la Legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002, la Dgr n. 2501 del 16/08/2004, la Dgr n. 3673 del 25/11/2008: “definizione requisiti autorizzazione all’esercizio e accreditamento dei laboratori di anatomia patologica e di istocitopatologia; definizione requisiti di autorizzazione all’esercizio della sala autoptica”.

DELIBERA

1. Di approvare l’Allegato “A” Legge regionale n. 18 del 4 marzo 2010 “Norme in materia funeraria”- Disposizioni applicative in ordine ai requisiti di cui all’articolo 2, comma 2, lettere c), d), e), ed f), che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
2. Di approvare l’Allegato “B” – “Programma di Formazione per lo svolgimento dell’attività funebre” che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
3. Di recepire l’Allegato “C” – Disposizioni applicative in ordine ai requisiti di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a), d) e g) della Legge regionale n. 18/2010” che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
4. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

ALLEGATO A

LEGGE REGIONALE 4 MARZO 2010 N. 18 “NORME IN MATERIA FUNERARIA”

Disposizioni applicative requisiti della casa funeraria (art. 2, co. 2, lett. c)

L’articolo 16 della legge regionale n. 18/2010 definisce “casa funeraria” la struttura autorizzata allo svolgimento delle seguenti funzioni:

- a) osservazione del cadavere;
- b) trattamento conservativo;
- c) trattamenti di tanatoprassi e tanatocosmesi;

- d) custodia ed esposizione del cadavere;
- e) attività proprie della sala del commiato.

Il regolamento comunale di polizia mortuaria, previsto dall'art. 3, comma 2, lettera a) della legge regionale n. 18/2010 stabilisce, in quanto compatibile, l'ubicazione, le condizioni di esercizio e di utilizzo della casa funeraria in relazione alla situazione locale, fermo restando il rispetto della distanza minima di metri cinquanta dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dai cimiteri e dai crematori. La gestione della casa funeraria è subordinata a specifica autorizzazione rilasciata dal Comune ai soggetti autorizzati ad esercitare attività funebre.

L'istanza deve essere corredata da idonea documentazione ed elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza.

L'accertamento dei requisiti igienico-sanitari e l'idoneità dei locali competono al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Ulss.

La struttura deve avere destinazione d'uso esclusivo e rispondere ai seguenti requisiti minimi generali:

1. locali, di norma ubicati al piano terra, distinti e separati per le seguenti attività:
 - a. accoglimento e osservazione del cadavere durante il periodo di osservazione
 - b. esecuzione dei trattamenti consentiti
 - c. preparazione, custodia ed esposizione del cadavere prima della chiusura della cassa
 - d. celle frigorifere o locali climatizzati dedicati per le salme
 - e. celebrazione del commiato
2. ulteriori locali richiesti:
 - a. servizi igienici per il personale
 - b. spogliatoi per il personale, attrezzati di armadietti individuali a doppio scomparto
 - c. servizi igienici per i dolenti accessibili e attrezzati anche per i portatori di handicap
3. assenza di barriere architettoniche nel rispetto della normativa vigente;
4. illuminazione e aerazione naturali dirette in ragione di 1/8 della superficie in pianta dei singoli locali, uniformemente distribuita;
5. altezza libera interna non inferiore a m 3,00 fatte salve diverse previsioni stabilite dai regolamenti edilizi locali in relazione a situazioni geografiche particolari;
6. impianto di illuminazione di emergenza;
7. locale/spazio per il deposito del materiale d'uso, attrezzature e strumenti;
8. locale/spazio, non accessibile al pubblico, per il deposito del materiale sporco e dei rifiuti speciali. Requisiti minimi specifici per i locali destinati all'osservazione, trattamenti e preparazione del cadavere:
 1. superficie minima in pianta dei singoli locali non inferiore a mq 20 con lato minimo non inferiore a m 4;
 2. pavimenti, pareti e superfici di lavoro lavabili, disinfettabili e privi di connessioni ad angolo;
 3. condizionamento ambientale idoneo a garantire:
 - temperatura interna invernale ed estiva non superiore a 18 °C;
 - umidità relativa 60% (\pm 5%);
 - 15 v/h ricambi aria/ora esterna;
 4. per il solo locale destinato ai trattamenti e preparazione del cadavere:
 - a. lavello in acciaio inox dotato di rubinetteria a comando non manuale e dispensatore di sapone liquido o detergente antisettico.
 - b. tavolo per gli eventuali trattamenti consentiti in acciaio inox o pietra naturale ben levigata od altro idoneo materiale perfettamente lavabile e disinfettabile, provvisto di canalizzazione per il rapido e sicuro allontanamento e smaltimento dei liquidi e acque di lavaggio
 - c. sistema di aspirazione dei gas.

Il locale destinato all'accoglimento e osservazione del cadavere deve essere accessibile direttamente dall'esterno e dotato di apparecchiature di rilevazione e segnalazione a distanza per la sorveglianza del cadavere anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

La sala destinata alla celebrazione dei riti di commemorazione deve rispondere ai requisiti specifici previsti per la "sala del commiato".

Deve inoltre essere garantita la presenza di operatori nella struttura per un periodo di 12 ore nei giorni feriali e di 8 ore nei giorni prefestivi e festivi.

Devono essere formalmente predisposte e regolamentate le procedure relative a tutte le attività svolte all'interno della casa funeraria, a disposizione degli utenti.

Requisiti della sala del commiato (art. 2, co. 2, lett. c)

L'articolo 17 della legge regionale n. 18/2010 definisce "sala del commiato" la struttura destinata, a richiesta dei familiari o altri aventi titolo, a ricevere e tenere in custodia per brevi periodi nonché esporre il feretro per la celebrazione di riti di commemorazione e di dignitoso commiato.

Per feretro si intende il cadavere chiuso in cassa destinato alla sepoltura o cremazione.

Il regolamento locale di polizia mortuaria, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera a) della legge regionale n. 18/2010 stabilisce l'ubicazione, le condizioni di esercizio e di utilizzo della sala del commiato in relazione alla situazione locale, ferma restando la distanza non inferiore a metri cinquanta dalle strutture sanitarie pubbliche e private, quando non ubicato all'interno della struttura sanitaria o socio assistenziale.

La gestione della struttura può essere affidata a soggetti pubblici o privati ed è compatibile con l'attività funeraria previa comunicazione al Comune competente nelle forme previste dal regolamento comunale.

L'accertamento dei requisiti igienico-sanitari e l'idoneità dei locali competono al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Ulss.

La struttura deve avere destinazione d'uso esclusivo e rispondere ai seguenti requisiti:

1. locali al piano terra e direttamente comunicanti con l'esterno;
2. assenza di barriere architettoniche nel rispetto della normativa vigente in materia;
3. illuminazione e aerazione naturali dirette in ragione di 1/8 della superficie in pianta dei singoli locali, uniformemente distribuita,
4. altezza libera interna non inferiore a m 3,00 fatte salve diverse previsioni stabilite dai regolamenti edilizi locali in relazione a situazioni geografiche particolari;
5. superficie minima in pianta dei singoli locali di commemorazione non inferiore a mq 70 con lato minimo non inferiore a m 7;
6. impianto di condizionamento idoneo ad assicurare condizioni microclimatiche confortevoli ;
7. servizi igienici per il pubblico accessibili e attrezzati anche per i portatori di handicap;
8. dotazione di arredi adeguati all'accoglimento del feretro e dei partecipanti Non costituisce "sala del commiato" il locale destinato alla sosta temporanea del feretro per il tributo di speciali onoranze.

Requisiti dei mezzi di trasporto funebri (art. 2, co. 2, lett. d)

Il trasporto funebre, ovvero ogni trasferimento di cadavere o resti mortali dal luogo di decesso o di rinvenimento fino al luogo di sepoltura o di cremazione, è svolto esclusivamente con mezzi a ciò destinati ai sensi dell'art. 24 della legge regionale n. 18/2010.

I mezzi funebri devono essere dotati di un comparto destinato al feretro, nettamente separato dal posto di guida, rivestito internamente di materiale lavabile e disinfettabile.

I mezzi funebri devono inoltre essere attrezzati con idonei sistemi che impediscano lo spostamento del feretro durante il trasporto.

Il proprietario del mezzo deve predisporre un piano di autocontrollo, a disposizione degli organi di vigilanza, ed annotare su apposito registro costantemente aggiornato il luogo di ricovero per la pulizia e sanificazione e la registrazione di tutte le operazioni effettuate.

Il piano di autocontrollo deve essere adottato entro sei mesi dalla pubblicazione sul Bur delle presenti disposizioni.

Requisiti strutturali, gestionali e formativi per l'esercizio dell'attività funebre (art. 2, co. 2, lett. e)

L'attività funebre come definita all'art. 5 della legge regionale n. 18/2010 è consentita ai soggetti in possesso dei requisiti strutturali, gestionali e professionali di cui alle presenti disposizioni.

L'esercizio dell'attività funebre è subordinato, ai sensi dell'art. 5, comma 2 della legge regionale n. 18/2010, alla preventiva autorizzazione rilasciata dal Comune ove ha sede commerciale l'impresa, nel rispetto delle norme in materia di commercio, edilizie, urbanistiche, sanitarie e di pubblica sicurezza.

È altresì assoggettato ad autorizzazione comunale lo svolgimento di attività di trasporto a pagamento non connesso con attività funebre di cui al comma 7, del citato art. 5, della legge regionale n. 18/2010.

Tutte le imprese che intendono esercitare attività funebre devono avere almeno una sede commerciale.

Nel caso di impresa operante in più Comuni, ovvero con sedi fuori dalla Regione Veneto, l'istanza di autorizzazione deve essere presentata in tutti i Comuni della Regione Veneto presso i quali l'impresa intende svolgere attività commerciale.

Ciascuna sede commerciale deve disporre di adeguati locali per la trattazione degli adempimenti amministrativi e il conferimento degli incarichi nel rispetto della riservatezza degli utenti e per le operazioni di vendita di casse

ed altri articoli funebri in occasione del funerale, rapportati ai volumi di attività. Nei suddetti locali non possono essere svolte le attività previste dagli articoli 16 e 17 della legge regionale n. 18/2010.

Ogni impresa deve nominare un direttore tecnico responsabile della conduzione dell'attività funebre; tale funzione può essere assunta dal legale rappresentante o direttamente dal titolare nel caso di impresa individuale.

Il direttore tecnico e tutti gli operatori incaricati di servizi funebri, fermi restando gli obblighi di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", devono essere in possesso di specifici requisiti formativi, anche acquisiti presso altre Regioni.

L'impresa funebre deve dimostrare la disponibilità di almeno un mezzo di trasporto funebre, con i requisiti stabiliti nel provvedimento della Giunta regionale di cui dall'art. 2, comma 2, lettera d), della legge regionale n. 18/2010 e di una rimessa attrezzata per le operazioni di pulizia e sanificazione.

L'impresa funebre deve inoltre dimostrare la disponibilità continuativa di almeno quattro operatori funebri, in possesso dei requisiti formativi obbligatori, assunti con regolare contratto di lavoro stipulato direttamente con il richiedente l'autorizzazione o con altro soggetto di cui questi si avvale in forza di contratto formale, nel rispetto della normativa vigente in materia di lavoro. I contratti di lavoro degli operatori funebri devono essere di durata e contenuto idonei a garantire in via continuativa ed effettiva l'espletamento dell'attività funebre.

Presso ogni sede commerciale dell'impresa deve essere esposta al pubblico la carta dei servizi e delle prestazioni con il relativo prezzario.

L'accertamento dei requisiti igienico-sanitari e l'idoneità dei locali competono al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Ulss. Il possesso dei requisiti formativi per lo svolgimento dell'attività funebre costituisce prerequisito per l'esercizio dell'attività di trasporto a pagamento non connesso con attività funebre di cui all'art. 5, comma 7, della legge regionale n. 18/2010.

Ai sensi dell'art. 54, comma 4, entro due anni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto delle presenti disposizioni, le imprese che al 24 marzo 2010 (data di entrata in vigore della legge regionale n. 18 del 2010) esercitavano l'attività funebre di cui all'art. 5 della più volte citata legge regionale n. 18/2010, dovranno adeguarsi ai requisiti strutturali, gestionali e professionali per l'esercizio dell'attività funebre e presentare istanza di autorizzazione al Comune territorialmente competente.

I corsi di formazione per i soggetti esercenti attività funebre sono svolti da organismi di formazione accreditati di cui alla legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 "Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati" riconosciuti dalla Direzione regionale Formazione nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente.

La durata minima della formazione teorica di base per il direttore tecnico e tutti gli operatori incaricati di servizi funebri è di 15 ore ripartita su 3 giornate.

Il corso deve trattare temi di Medicina Legale (minimo 5 ore), Igiene Pubblica (minimo 5 ore), Medicina del Lavoro e norme di legge connesse (minimo 5 ore) secondo il programma allegato.

Al termine del corso e previo superamento di un test di verifica dell'apprendimento viene rilasciata attestazione di partecipazione, una copia della quale inviata al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Ulss territorialmente competente.

Caratteristiche e modalità di realizzazione delle cappelle private e delle tumulazioni privilegiate fuori dai cimiteri (art. 2, co. 2, lett. f)

Le cappelle private disciplinate dall'art. 42 della Lr 18/2010 sono realizzate conformemente a quanto stabilito per le tumulazioni cimiteriali. Le caratteristiche estetiche dei manufatti e la procedura per il rilascio dell'autorizzazione sono definite dal Comune nel regolamento di polizia mortuaria.

La domanda finalizzata al rilascio dell'autorizzazione alla tumulazione privilegiata come definita all'art. 43 della Lr 18/2010 deve essere presentata al Comune presso il quale si chiede la sepoltura, corredata della documentazione indicata nell'allegato A "Disposizioni attuative per l'autorizzazione alla tumulazione privilegiata in località diverse dai cimiteri" della Dgr n. 2051 del 3/7/200.

La domanda deve inoltre contenere una relazione tecnica con la descrizione e l'ubicazione dell'edificio destinato ad accogliere la tomba, corredata di planimetria in scala non inferiore 1:100, completa dei particolari costruttivi ed architettonici in scala 1:20 (piante e sezioni quotate).

Il manufatto destinato alla tumulazione deve essere rispondente ai seguenti requisiti minimi:

- lo spessore delle pareti del loculo deve essere di almeno 40 cm, a meno che non si impieghino lastre di pietra naturale e compatta, unite con malta di cemento oppure costruzioni in cemento armato; in questi ultimi casi, tante le solette che i tramezzi devono avere lo spessore non inferiore a cm 10 e devono essere adottati i sistemi necessari per rendere la struttura impermeabile a liquidi e gas;

- la chiusura del tumulo deve essere realizzata in mattoni pieni o pietra naturale di spessore non inferiore a cm 15, sempre intonacati nella parte esterna; è permessa anche la chiusura con elemento di cemento armato vibrato di spessore non inferiore a cm 3, sigillato con cemento ad espansione in modo da rendere la chiusura ermetica;
- altezza loculo cm 70;
- dimensionamento strutturale per carichi su solette (almeno 250 Kg/mq) con verifica rischio sismico.

L'istruttoria viene condotta dal Comune e il procedimento dovrà essere concluso entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda fermi restando i casi di interruzione dei termini di cui alla Legge 241/1990.

ALLEGATO B

PROGRAMMA DI FORMAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ FUNEBRE

1. Medicina Legale e norme di legge connesse

- 1.1. Patologia medico-legale
 - 1.1.1. *traumatologia*
 - 1.1.2. *asfissologia*
 - 1.1.3. *tossicologia*
- 1.2. Tanatologia
 - 1.2.1. *morte improvvisa*
 - 1.2.2. *tanatocronologia*
 - 1.2.3. *resti mortali*
- 1.3. Inumazione, esumazione, tumulazione, estumulazione
 - 1.3.1. *attività ordinarie e straordinarie*
 - 1.3.2. *esumazioni – estumulazioni giudiziarie*
- 1.4. La presenza del cadavere nell'abitazione
 - 1.4.1. *indicazioni e controindicazioni*
- 1.5. Trasferimento e trasporto di cadavere
 - 1.5.1. *attribuzione della qualifica di incaricato di pubblico servizio*
 - 1.5.2. *trasferimenti durante il periodo di osservazione*
 - 1.5.3. *trasporti in ambito regionale, extraregionale ed internazionale*
- 1.6. Trattamenti conservativi
- 1.7. Cremazione

2. Igiene Pubblica e norme di legge connesse

- 2.1. Cimiteri e strutture cimiteriali
 - 2.1.1. *disposizioni generali e piani cimiteriali, crematori*
 - 2.1.2. *inumazioni, tumulazioni, cinerari, ossari (normativa, caratteristiche costruttive)*
 - 2.1.3. *problematiche di igiene pubblica nella gestione di tombe epigee ed ipogee, ossari, cinerari*
 - 2.1.4. *rifiuti derivanti da attività cimiteriali*
- 2.2. Strutture funebri
 - 2.2.1. *obitori, depositi di osservazione, sale anatomiche, casa funeraria, sala del commiato (normativa, definizioni, caratteristiche strutturali e tecnologiche)*
- 2.3. Casse funebri e mezzi di trasporto
 - 2.3.1. *tipologie e caratteristiche delle casse*
 - 2.3.2. *mezzi di trasporto, rimesse (caratteristiche, manutenzioni, disinfezioni, disinfestazioni)*

3. Medicina del Lavoro e norme di legge connesse

- 3.1. Tutela e sicurezza dei lavoratori ed addetti all'attività funeraria (D.Lgs. 81/08)
 - 3.1.1. *valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria, responsabile della sicurezza, rappresentante dei lavoratori, medico competente*
 - 3.1.2. *dispositivi di protezione individuale*
 - 3.1.3. *movimentazione casse e feretri, antinfortunistica*
 - 3.1.4. *mezzi di trasporto (normativa per i conducenti ed i trasportati)*

ALLEGATO C
DEFINIZIONE DEI REQUISITI DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 2,
DELLA LEGGE REGIONALE 18/2010

Valutazioni del Gruppo Tecnico, costituito presso la Direzione Prevenzione, in ordine alle requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), d) e g) della Legge regionale 18/2010.

Considerata la complessità della materia, il gruppo di lavoro propone:

- a. che le disposizioni tecniche per la costruzione dei cimiteri e dei crematori previste all'art. 2, comma 2, lettera a) della Lr 18/2010 possono al momento essere ancora ricondotte alle previsioni di cui al D.P.R. 285/90 rinviando ad un apposito tavolo tecnico, con il coinvolgimento dei Comuni, l'esame e la definizione dei nuovi requisiti;
- b. di rimandare la definizione della malattie infettive che richiedono particolari prescrizioni per la sepoltura e la cremazione, come previsto all'art. 2, comma 2, lettera g), ad un successivo provvedimento in attesa che il Ministero della Salute adotti un atto di indirizzo, come richiesto dalla Direzione Prevenzione con nota prot. 531316 del 11/10/20210;
- c. di confermare, al momento, quanto già stabilito dagli articoli 30 e 31 del D.P.R. 285/90 per il trasporto cadavere, dall'art. 36 per il trasporto di ossa umane e di altri resti mortali assimilabili e i requisiti delle casse previsti dagli art. 75 e 76 del D.P.R. 285/90 per le inumazioni e per le tumulazioni;
- d. di prendere atto, in merito alla possibilità di realizzazione di manufatti in sostituzione della cassa di legno di cui all'art. 31 del D.P.R. 285/90, delle considerazioni più volte richiamate dall'ufficio legislativo del Ministero della Salute in particolare che *“la fattispecie concretamente individuata nel citato art. 31 configura un provvedimento amministrativo, ma sostanzialmente normativo, inquadrabile nella previsione di cui all'art. 115, comma 1, lettera b, del decreto legislativo n. 112 del 1998”* ovvero di compiti e funzioni amministrative conservati allo Stato.